

## LEGGE 13 luglio 2005, n. 131

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro delle attivita' produttive

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 2005, n. 81

All'articolo 1, al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «Le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni» e le parole: «, in condizioni di reciprocita', » sono soppresse.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3421):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 14 maggio 2005.

Assegnato alla 10<sup>a</sup> commissione (Industria), in sede referente, il 16 maggio 2005, con parere delle commissioni, 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 17 maggio 2005.

Esaminato dalla 10<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 18, 25, 26 e 31 maggio 2005.

Esaminato in aula il 1<sup>o</sup> giugno 2005 ed approvato il 14 giugno 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5917):

Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive,

commercio e turismo), in sede referente, il 15 giugno 2005, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XIV.

Esaminato dalla X commissione il 21, 22, 29 e 30 giugno 2005.

Esaminato in aula il 4 luglio 2005 ed approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3421-B):

Assegnato alla 10<sup>a</sup> commissione (Industria), in sede referente, il 6 luglio 2005, con pareri delle commissioni, 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 10<sup>a</sup> commissione il 12 luglio 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 12 luglio 2005.

Avvertenza:

Il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 58.

## **DECRETO-LEGGE 14 maggio 2005, n. 81**

**Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';

Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; ed in particolare l'articolo 1, comma 29;

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

Vista la procedura di infrazione 2001/2153, di cui alla causa C174/04, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, sulle disposizioni del citato decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, per asserita incompatibilita' con l'articolo

56 del medesimo Trattato, relativo alla libera circolazione dei capitali;

Considerati i progressi compiuti dagli Stati membri dell'Unione europea verso la formazione di un mercato interno dell'energia elettrica e del gas e tenuto conto che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE devono essere poste in vigore dagli Stati membri entro la data del 1° luglio 2004;

Considerato che, al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia e di tutelare la concorrenza nei mercati, il Governo italiano e i Governi di altri Stati membri dell'Unione europea hanno avviato la definizione di intese e accordi di collaborazione nel campo dell'energia;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni intese a rimuovere limiti e vincoli posti a imprese pubbliche appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, anche se titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, quando tali imprese contribuiscono ai processi di liberalizzazione dei mercati ed allo sviluppo degli investimenti in Italia, nella prospettiva del mercato interno europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Partecipazioni in societa' operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio, in condizioni di reciprocita', delle liberta' fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunita' europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Scajola, Ministro delle attivita'  
Produttive

Siniscalco, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

## **TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 maggio 2005, n. 81**

**Testo del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005), coordinato con la legge di conversione 13 luglio 2005, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas».**

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza nel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Partecipazioni in societa' operanti nei settori  
dell'energia elettrica e del gas naturale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

(( "3-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni ) di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio delle liberta' fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunita' europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.".

#### Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2001, n. 120, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, (Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2001, n. 170), (Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici), come modificato dalla presente legge.

«Art. 1. - 1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricita' e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di societa' operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 64, in materia di mercato interno del gas naturale, e' effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento e' riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' le societa' collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, societa' fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1,

a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, e' automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei quorum assembleari deliberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.

3-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio delle liberta' fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunita' europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo».

## Art. 2.

### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.